



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 297 del 27/05/2024

OGGETTO: RIABILITAZIONE PSICOLOGICA PER MINORI - APPROVAZIONE BANDO DI ACCREDITAMENTO EX ART. 6 COMMA 1 LR N. 32/2007 E SS.MM.II.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 27/05/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:

EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
MARCO MARSILIO	PRESENTE
MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
NICOLETTA VERI	PRESENTE
ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
TIZIANA MAGNACCA	ASSENTE
UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: RIABILITAZIONE PSICOLOGICA PER MINORI - APPROVAZIONE BANDO DI ACCREDITAMENTO EX ART. 6 COMMA 1 LR N. 32/2007 E SS.MM.II.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii e, nello specifico, il comma 1 dell'art 8 quater a tenore del quale *"l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti"*;

VISTA la L.R. 31.07.2007, n. 32 e ss.mm.ii. *"Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private"*;

RICHIAMATO, in particolar modo, l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 32/2007 *"I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditamento"*;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n. 32/2007 spetta alla Regione provvedere all'approvazione di specifico bando per l'accreditamento per l'attuazione del fabbisogno di strutture ad esso sotteso;

VISTA la L.R. n. 5/2008 del 10 marzo 2008 "Piano sanitario Regionale 2008-2010" che, nel capitolo 4 "Logiche e strumenti per l'innovazione", al paragrafo 4.2.6.2 "L'Accreditamento" attribuisce la gestione delle procedure di cui all'art. 6 della L.R. n. 32/2007, all'Organismo Regionale per l'Accreditamento (O.R.A.), formato dal Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A) e dal Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATO il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con L.R. n. 5/2008 e, nello specifico, l'Allegato 2.3 "Linee Guida per la costituzione dell'Organismo Regionale per l'Accreditamento (Organismo Regionale Accreditamento - ORA)";

RICHIAMATO altresì l'art. 25, L.R. 30 aprile 2009 n. 6, che attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

VISTA la deliberazione n. 591/P del 1° luglio 2008 e ss.mm.ii., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato i Manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale e ha definito le relative procedure;

PRESO ATTO che, con la L.R. 23 luglio 2018 n. 19, è stata mutata la denominazione dell'Organismo Regionale di Accreditamento (O.R.A.) in Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), cui spetta il compito – nell'ambito del processo di accreditamento – della gestione delle verifiche e dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, terzietà ed imparzialità nei confronti sia dell'organismo amministrativo regionale accreditante che delle strutture da accreditare;

VISTA la DGR n. 596 del 7 agosto 2018, con la quale è stata approvata la disciplina per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.);

RICHIAMATA la DGR n. 83 del 22.02.2021 che ha approvato il "Documento tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – AccREDITAMENTO e Qualità'", in ottemperanza alle Intese Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e n. 32/CSR del 19 febbraio 2015 e in riscontro a quanto richiesto dai Tavoli Tecnici nella riunione congiunta del 27 novembre 2019;

ATTESO che DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto assicura ai minori le prestazioni mediche specialistiche, psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative e in particolare negli ambiti di attività della "prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi" (lettera m art. 24), della "psicoterapia individuale familiare e di gruppo" (lettera n) e del "supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio" (lettera o);

PRECISATO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del DPCM LEA 2017, le indicate prestazioni sono erogate anche su segnalazione dall'Autorità Giudiziaria minorile competente per territorio;

- l'art. 25 del DPCM LeA 2017 riconosce l'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale per le prestazioni psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative ai minori;

EVIDENZIATO che le prestazioni in argomento sono svolte, tra l'altro, attraverso colloqui psicologico-clinici, psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo), quale adempimento reso nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;

RICHIAMATO il c 2 dell'art. 25 del DPCM LEA 2017 secondo cui "*L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione*";

CONSIDERATO che la DGR n. 110 del 03.03.2023 nell'Allegato A ha definito in n. 90 minori/anno il fabbisogno di autorizzazione e di accreditamento di centri ambulatoriali di riabilitazione psicologica per

minori;

VSTA la nota prot n. RA0453253/23 del 07.11.2023, sollecitata con prot. n. RA0497981/23 del 11.12.2023, con cui il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali ha chiesto al Servizio Programmazione socio sanitaria del Dipartimento Sanità di declinare in numero di strutture il predetto fabbisogno assistenziale che, per come determinato, ne impediva l'attribuzione nell'ambito dei procedimenti di cui alla LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPF020/89 del 19.12.2023 di approvazione del documento tecnico dell'ASR Abruzzo recante *"Stima del fabbisogno di autorizzazione e accreditamento di punti erogativi ambulatoriali di riabilitazione psicologica per minori correlato al fabbisogno capitaro approvato con Allegato A alla DGR 110/2023 – Specialistica ambulatoriale"* che, tenendo conto dei 90 utenti target (di cui al fabbisogno approvato con DGR 110/2023 Allegato A), ha delimitato a livello regionale, in n. 1 struttura, l'area della autorizzabilità e dell'accreditabilità di ambulatori riabilitazione psicologica per la *"presa in carico di minori vittima di abusi, maltrattamenti e trascuratezza e relative famiglie, inviate dai Servizi sociali dei Comuni della Regione Abruzzo e da altri Comuni di altre Regioni italiane, dai Tribunali per i Minorenni, dai Tribunali Ordinari e dalle ASL (Dipartimenti di Salute Mentale)";*

VISTI i requisiti di autorizzazione (5.11-ter) e di accreditamento (5.7-ter) dell'ambulatorio di riabilitazione psicologica, approvati dalla Deliberazione n. 110/2023 ad integrazione dei Manuali di cui alla DGR 591/P/2008;

RICHIAMATA la DGR n. 110/2023 nella parte in cui stabilisce l'applicazione alle prestazioni ambulatoriali di riabilitazione psicologica del trattamento tariffario delle prestazioni ambulatoriali di riabilitazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 571/2 del 21.12.2014 e ss.mm.ii.;

VISTO il bando per l'accreditamento di una struttura ambulatoriale di riabilitazione psicologica e suoi allegati, allegato alla presente deliberazione quale parte costitutiva ed integrante (All.1), elaborato dall'ASR per l'attuazione del fabbisogno di accreditamento recato dalla DGR n. 110/2022, come integrato e specificato dalla Determinazione DPF020/89 del 19.12.2023 aggiornato con nota prot n. 1 del 03.01.2024, acquisita al protocollo regionale con n. RA0002887 del 04.01.2024;

CONFERMATO che

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies. Gli accordi contrattuali di cui al predetto art. 8 quinquies potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;

- l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al titolare dell'attività o, nel caso di persone giuridiche, al rappresentante legale della struttura e agli amministratori);

- la qualità di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme nazionali (in particolare Legge n. 662/1996, art. 1 comma 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7, Legge 448/1998, art. 72 comma 7), delle norme regionali e delle fonti contrattuali relative all'incompatibilità del personale sanitario

utilizzato;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 *“Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003”*;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO e DI APPROVARE ai sensi dell'art. 6 comma 1 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Bando per l'accreditamento di n. 1 struttura ambulatoriale di riabilitazione psicologica e suoi allegati - allegato alla presente deliberazione quale parte costitutiva ed integrante (All.1) -, in attuazione del fabbisogno di cui all'allegato A della DGR n. 110 del 03.03.2023 come specificato dalla Determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione socio sanitaria n. DPF020/89 del 19.10.2023;

2. DI CONFERMARE che

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies. Gli accordi contrattuali di cui al predetto art. 8 quinquies potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;

- l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al titolare dell'attività o, nel caso di persone giuridiche, al rappresentante legale della struttura e agli amministratori);

- la qualità di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme nazionali (in particolare Legge n. 662/1996, art. 1 comma 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7, Legge 448/1998, art. 72 comma 7), delle norme regionali e delle fonti contrattuali relative all'incompatibilità del personale sanitario utilizzato;

3. DI STABILIRE che gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92 potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili sulla base dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURAT e sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo, curandone, altresì, la trasmissione ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per la relativa validazione e al Servizio Accreditamento ed accordi contrattuali e all'ASR per le successive attività di competenza.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Allegato 1 AVVISO - Bando ambulatorio psicologico_Allegati 1_2 Bando 06_03_2024.pdf

Impronta 516DA6A902940386BBF784787B07CE7C8C3985D68FEE5C4D3C238C06A1AA4F12



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 27/05/2024 17:10:31

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 27/05/2024 17:35:06

Nr. di serie certificato: 7714802313482283681